

TI_GERICHTE 52.2008.378 vom 3. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2008.378

FR: TI_GERICHTE 52.2008.378 du 3 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 52.2008.378 del 3 novembre 2008

Regeste

Revoca della licenza di condurre di 16 mesi a seguito di eccesso di velocità. Una recidiva a breve termine va punita con maggior severità per rapporto ad una nuova, grave infrazione commessa al limite del periodo di prova

Erwägungen

E. 1

LPamm). 2. 2.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge del 24 giugno 1970 sulle multe disciplinari (RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione provoca un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno sei mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione medio grave (art. 16 c cpv. 2 lett. b LCStr) ed almeno dodici mesi se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi (art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr). 2.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 25 km/h in abitato costituisce oggettivamente un caso grave, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionato con una revoca della patente di almeno 12 mesi se l'interessato ha già commesso un'infrazione grave nei cinque anni

precedenti (art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2). Nel commisurare esattamente il periodo di revoca occorre far capo ai criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, tenendo presente che anche il tempo trascorso dalla scadenza di una precedente revoca gioca un ruolo decisivo, nel senso che una recidiva a breve termine va punita con maggior severità di una nuova infrazione commessa al limite del periodo di prova (cfr. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht, vol. III, Bern 1995, n. 2435 e 2461; Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr, Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, pag. 21). 2.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il _____ RI 1 ha superato di 28 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita all'interno della località di _____. Egli ha dunque compromesso in modo grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16 c cpv. 1 lett. a e 90 cifra 2 LCStr. Il fatto di esser nuovamente incorso in un'infrazione grave a distanza di meno di 5 anni dall'adozione di una revoca per un reato di pari importanza fa sì che gli debbano essere applicate le norme relative alla durata minima della revoca in caso di recidiva previste dal nuovo diritto. Giusta l'art. 16 c cpv. 2 lett. c LCStr, la misura di ammonimento dovrà essere in ogni modo di almeno 12 mesi. Nella quantificazione puntuale della sanzione amministrativa che va irrogata all'insorgente, occorre tener presente che l'evento si è verificato a distanza di soli 9 mesi dalla scadenza di un precedente provvedimento impostogli in forza dell'art. 16 c LCStr. Se ne deve concludere che tenuto conto della grave infrazione commessa dal ricorrente, del grado di colpa che gli è imputabile, della sua reputazione quale conducente, segnatamente della recidiva di cui si è macchiato giusta l'art. 16 c cpv.

E. 2

lett. c LCStr, e del fatto che non ha una necessità professionale di guidare veicoli a motore (su questo specifico tema cfr. DTF 123 II 572 consid. 2c), la revoca di ammonimento di complessivi 16 mesi disposta dalla Sezione della circolazione e tutelata dal Consiglio di Stato risulta senz'altro giustificata siccome conforme al diritto, rispettosa del principio della proporzionalità e aderente alla prassi invalsa in Svizzera. La controversa misura va dunque confermata appieno. 3. In via subordinata, RI 1 chiede di poter scontare la revoca a partire dal 1° aprile 2009, dopo che la Sezione della circolazione aveva fissato il deposito della patente per il 1° novembre 2008, accogliendo favorevolmente la richiesta in tal senso pervenutale dall'interessato. La revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca secondo le proprie esigenze. Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di

ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine). 4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 16, 16 c , 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF). 4. Intimazione a: ., Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.